



Agricoltura Speciale Agriturismo

ALLEGATO AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIGARANZIA PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA.

Se indicato in Scheda di Polizza, il presente documento si considera parte integrante delle Condizioni di Assicurazione e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**
ASSICURAZIONI

T O G E T H E R M O R E



SPECIALE AGRITURISMO

**Mod. MULTI53111_VG
Ed. 05/2023**

ATTENZIONE! Le garanzie di seguito elencate risulteranno attive se acquistate le relative sezioni e/o garanzie a cui fanno riferimento. Si intende inoltre che le stesse siano operative se sul modulo di polizza risulta acquistato il bene di riferimento.

INDICE

SEZIONE INCENDIO	03
1. DANNI ALLE RECINZIONI	03
2. DANNI ALLE TUBAZIONI INTERRATE	03
3. DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA	03
4. EVENTI SOCIO-POLITICI E ATMOSFERICI SU BENI ALL'APERTO	04
5. SPESE VETERINARIE A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE	04
6. INTEGRAZIONE PRODOTTI AGRICOLI IN REFRIGERAZIONE	05
7. PREZZO DI VENDITA	05
SEZIONE FURTO	06
8. ATTI VANDALICI	06
9. ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE FURTO AI BENI ALL'APERTO	06
10. FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE O MOSTRE	06
11. GARANZIA PORTAVALORI DELL'AGRITURISMO	07
12. SOSTITUZIONE SERRATURE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI	07
13. SPESE SANITARIE A SEGUITO DI SCIPPO	07
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	08
14. AUMENTO LIMITI DI RISARCIMENTO COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI	08
15. DANNI AI VEICOLI DEI CLIENTI	08
16. EQUITAZIONE E IPPOTURISMO	08
17. FATTORIA DIDATTICA	09
18. RITIRO PRODOTTI A SEGUITO DI TAMPERING	09
19. RC PER COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA	11
20. SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI	11
21. TRATTAMENTI COSMETICI ED ESTETICI CENTRO BENESSERE	12
22. VIGILANZA MINORI	12

SEZIONE INCENDIO

1. DANNI ALLE RECINZIONI

(Questa garanzia è operante solo se assicurato il bene di riferimento "fabbricato di tipo A" nella Sezione Incendio)

La garanzia comprende i Danni materiali e diretti, causati da animali selvatici, alle recinzioni di carattere permanente, installate a protezione delle colture dell'Agriturismo, inclusi gli eventuali dispositivi dissuasori e i cancelli.

La garanzia è prestata esclusivamente per le installazioni realizzate in rispetto delle norme e disposizioni degli enti preposti.

La garanzia prevede:

1. la Franchigia di euro 500 per Sinistro;
2. il Limite di Indennizzo a Primo rischio assoluto di euro 2.000 per Annualità assicurativa.

2. DANNI ALLE TUBAZIONI INTERRATE

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa E "6.9.5 Ricerca guasto e ripristino fabbricato" nella Sezione Incendio)

In parziale deroga al punto 14 dell'art. "8.1 Rischi esclusi" e ad integrazione delle condizioni previste dalla condizione facoltativa E "6.9.5 Ricerca guasto e ripristino fabbricato", la Società rimborsa le spese per la ricerca e riparazione di tubature interrate dei fabbricati di tipo A.

Si intendono incluse anche le spese sostenute per le opere di scavo, demolizione e ricostruzione delle parti necessariamente interessate.

3. DIARIA DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA

(Questa garanzia è operante solo se assicurato il bene di riferimento "fabbricato" nella Sezione Incendio)

In parziale deroga al punto 20 dell'art. "8.1 Rischi esclusi", la Società riconosce, nei limiti della somma assicurata alla partita fabbricato e comunque per un valore giornaliero massimo di euro 500, la diaria per ogni giorno lavorativo di interruzione totale dell'attività agrituristica.

La garanzia opera esclusivamente qualora l'interruzione totale dell'attività agrituristica si verifichi in conseguenza di un sinistro che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

- a. sia indennizzabile a termini dell'art. "6.1 Rischio assicurato" della sezione incendio e delle seguenti condizioni facoltative, se attivate: A "6.9.1 Eventi Speciali", B "6.9.2 Eventi Naturali";
- b. determini un danno indennizzabile al fabbricato in cui si svolge l'attività agrituristica e/o al relativo contenuto posto all'interno del fabbricato medesimo.

La diaria è riconosciuta per il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere l'attività agrituristica e comunque per un

massimo di 30 giorni lavorativi per annualità assicurativa, e per un importo giornaliero pari ad 1/365esimo del fatturato caratteristico dell'attività agrituristica.

La diaria non è riconosciuta:

1. per il giorno del sinistro che ha originato l'interruzione totale dell'attività agrituristica e fino alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo al giorno del suddetto giorno del sinistro;
2. per il giorno di riposo settimanale e durante il periodo di chiusura dell'attività per ferie.

La garanzia non opera per:

3. le conseguenze di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
4. le interruzioni dell'attività causate da:
 - a) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - b) provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - d) revisioni, modifiche, miglioramenti o ristrutturazioni effettuati in occasione della riparazione dei locali e/o della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle attrezzature danneggiate o distrutte.

4. EVENTI SOCIO-POLITICI E ATMOSFERICI SU BENI ALL'APERTO

(Questa garanzia è operante solo se acquistate le condizioni facoltative "6.9.1. Eventi Speciali" e/o "6.9.2 Eventi naturali" nella Sezione Incendio)

In parziale deroga all'art. "7.4 Ubicazione delle cose assicurate" e a integrazione dell'art. "6.9.1 Eventi Speciali" (Condizione Facoltativa A) e dell'art. "6.9.2.1 Eventi Atmosferici" (inclusi nella Condizione Facoltativa B) della Sezione Incendio, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali direttamente subiti dai beni mobili di pertinenza dell'agriturismo posti all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola destinati all'attività agrituristica, compresi mobilio e arredamento dell'abitazione, il dehors e la relativa attrezzatura.

5. SPESE VETERINARIE A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE

(Questa garanzia è operante solo se assicurato il bene di riferimento "bestiame" nella Sezione Incendio)

La società risarcisce le spese veterinarie conseguenti a traumi e lesioni degli animali assicurati, verificatisi, anche indirettamente, in conseguenza di eventi previsti in polizza che diano luogo ad un danno indennizzabile ai termini del presente contratto.

6. INTEGRAZIONE PRODOTTI AGRICOLI IN REFRIGERAZIONE

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la garanzia "6.6 Prodotti agricoli in refrigerazione" della Sezione Incendio)
In parziale deroga e a integrazione dell'art. "6.6 Prodotti agricoli in refrigerazione" della Sezione Incendio, si prende atto tra le parti che, qualora la partita specifica venga valorizzata e la somma assicurata sia pari o superiore ad euro 6.000, la stessa opera anche per i prodotti alimentari di pertinenza dell'Agriturismo (cibi e bevande).

7. PREZZO DI VENDITA

(Questa garanzia è operante se assicurato il bene di riferimento "merci" nella Sezione Incendio)

In caso di Sinistro che abbia colpito le merci vendute in attesa di consegna, la Società indennizza le merci in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi e le commissioni non sostenuti con la mancata consegna, in deroga all'art. "7.3 Valore delle cose assicurate", all'art. "10.4 Determinazione del danno" e nel rispetto dell'art. "10.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza". Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

1. le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
2. l'avvenuta vendita risulti comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente il Sinistro;
3. le merci vendute non siano state assicurate dall'acquirente.

La presente garanzia non è operante in caso di esistenza di polizze Danni Indiretti collegate alla presente polizza.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. "10.7 Assicurazione parziale".

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

SEZIONE FURTO

8. ATTI VANDALICI

(Questa garanzia è operante solo se assicurato il bene di riferimento "contenuto dell'abitazione" nella Sezione Furto in azienda agricola stabilmente abitata)

In deroga a quanto al punto 7.a dell'art. "11.1 Oggetto dell'assicurazione", il limite di indennizzo si intende elevato al 50% della somma assicurata per singolo sinistro.

9. ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE FURTO AI BENI ALL'APERTO

(Questa garanzia è operante solo se assicurati i beni di riferimento "contenuto dell'abitazione" e/o "Macchinario, Attrezzature e Macchine Agricole" nella Sezione Furto in azienda agricola stabilmente abitata)

In parziale deroga al punto f dell'art. "13.2. Esclusioni" e a integrazione degli artt. "11.1 Oggetto dell'assicurazione" e "12.5 Mezzi di chiusura" della Sezione Furto, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina dei beni mobili di pertinenza dell'agriturismo posti all'aperto nell'ambito dei fabbricati dell'azienda agricola destinati all'attività agrituristica, compresi il mobilio e l'arredamento dell'abitazione e l'attrezzatura del dehors.

La presente garanzia opera:

1. esclusivamente se l'agriturismo assicurato è stabilmente abitato;
2. con l'applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di € 250;
3. con il limite di indennizzo del 20% della somma assicurata con la partita "Contenuto dell'abitazione" con il massimo di € 5.000 complessivamente per uno o più sinistri e per annualità assicurativa.

10. FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE O MOSTRE

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa A "11.2.1 Furto e rapina delle cose assicurate presso esposizioni, fiere e mostre" della Sezione Furto in azienda agricola stabilmente abitata)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. "11.2.1 Furto e rapina delle cose assicurate presso esposizioni, fiere e mostre" (Condizione Facoltativa A) si prende e si dà atto tra le parti che il limite temporale previsto si intende elevato a 60 giorni.

11. GARANZIA PORTAVALORI DELL'AGRITURISMO

(Questa garanzia è operante se assicurato il bene di riferimento "contenuto dell'abitazione" nella Sezione Furto in azienda agricola stabilmente abitata)

A integrazione del punto 6 dell'articolo "11.1. Oggetto dell'assicurazione" della Sezione Furto, la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti da scippo, rapina e furto anche dei valori relativi all'attività dell'agriturismo. La presente garanzia opera:

1. con l'applicazione di uno scoperto del 10%;
2. con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata "Contenuto dell'abitazione";
3. con il massimo di € 10.000 complessivamente per uno o più sinistri e per annualità assicurativa.

12. SOSTITUZIONE SERRATURE IN SEGUITO A SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI

(Questa garanzia è operante solo se assicurato il bene di riferimento "contenuto dell'abitazione" nella Sezione Furto in azienda agricola stabilmente abitata)

A parziale deroga degli artt. "11.1 Oggetto dell'assicurazione" e "16.1 Oggetto dell'assicurazione", la Società rimborsa le spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per la modifica o sostituzione di serrature poste a protezione degli accessi all'abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi.

13. SPESE SANITARIE A SEGUITO DI SCIPPO

(Questa garanzia è operante solo se assicurato il bene di riferimento "contenuto dell'abitazione" nella Sezione Furto in azienda agricola stabilmente abitata)

In parziale deroga al punto 7.b dell'art. "11.1 Oggetto dell'assicurazione" la Società rimborsa inoltre, entro i limiti della somma assicurata, le spese sanitarie documentate conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare a seguito di scippo o rapina.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

14. AUMENTO LIMITI DI RISARCIMENTO COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa B "31.7.2 Cose portate e consegnate dai clienti" della Sezione Responsabilità Civile)

In parziale deroga e a integrazione dell'art. "31.7.2 Cose portate o consegnate dai clienti" (condizione facoltativa B) della Sezione Responsabilità Civile, la garanzia opera:

1. limitatamente alle cose diverse dai valori con il limite di risarcimento di euro 20.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
2. limitatamente ai valori con il limite di risarcimento di euro 2.000 per sinistro e di euro 6.000 per annualità assicurativa. Sono esclusi dalla presente estensione di garanzia i veicoli e, limitatamente ai danni da furto, le cose portate o consegnate dai clienti poste all'aperto o riposte in locali con caratteristiche difformi da quanto disposto dall'art. "4.8 Mezzi di chiusura dei locali" della Sezione Furto.

15. DANNI AI VEICOLI DEI CLIENTI

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa B "31.7.2 Cose portate e consegnate dai clienti" della Sezione Responsabilità Civile)

In parziale deroga al punto a. dell'art. "33.1 Esclusioni" e a integrazione del punto 1. dell'art. "31.4 Rischi compresi" della Sezione Responsabilità Civile, si prende atto tra le parti che l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati ai veicoli dei clienti dell'agriturismo nell'autorimessa, nei parcheggi e nelle aree riservate dell'agriturismo.

Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio e le singole parti dei veicoli e le cose riposte sugli stessi.

I danni da furto, limitatamente a ciclomotori, biciclette e biciclette elettriche, sono risarcibili a condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che siano riposti in locali in locali con caratteristiche conformi a quanto disposto dall'art. "12.5 Mezzi di chiusura" della Sezione Furto.

Ai fini della presente clausola, con il termine "veicoli" si ricomprendono: autovetture, autocaravan, motocicli, ciclomotori e altri veicoli a motore in genere (compresi autobus), velocipedi, biciclette, biciclette elettriche.

16. EQUITAZIONE E IPPOTURISMO

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa A "31.7.1 Agriturismo" della Sezione Responsabilità Civile)

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di gestore di un maneggio

esclusivamente per i clienti dell'agriturismo e con i cavalli indicati in polizza, anche con scuola di equitazione.

La garanzia vale per la responsabilità personale degli istruttori e per i danni verificatisi all'esterno dell'azienda in occasione di escursioni a cavallo.

Si intendono compresi i danni, derivanti da lesioni gravi e gravissime, cagionati a terzi dai cavalieri e dai cavalli stessi nonché quelli subiti da coloro che cavalcano gli animali sempreché dell'evento risulti responsabile l'Assicurato.

Restano sempre esclusi i danni subiti dai cavalli.

17. FATTORIA DIDATTICA

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa A "31.7.1 Agriturismo" della Sezione Responsabilità Civile)

A integrazione dell'art. "31.1 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" della Sezione Responsabilità Civile, si prende atto tra le parti che la garanzia è estesa all'attività di fattoria didattica svolta presso l'agriturismo assicurato, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e successive modificazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti, ferme le norme contrattuali non derogate dalla presente condizione.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile per i danni derivanti:

1. dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati, delle serre, degli impianti fotovoltaici e solari termici, delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica, nonché per i danni causati e/o subiti dai clienti anche quando partecipano ai lavori dell'agriturismo. In quest'ultimo caso i clienti sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
2. dallo svolgimento di attività ricreative, culturali, didattiche, a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato all'interno dell'agriturismo;
3. dalla somministrazione ai clienti, effettuata nell'agriturismo, di generi alimentari di propria produzione, compresi i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
4. dalla vendita, al dettaglio ed effettuata nell'agriturismo, di prodotti privi di nome, marchio, e/o altro segno distintivo.

La presente garanzia non comprende la responsabilità per danni conseguenti:

- a. allo svolgimento di attività di equitazione e sportive nonché all'utilizzo di strutture destinate alle attività sportive stesse quali maneggi, piscine, campi da calcio, tennis, bocce e simili;
- b. dalla somministrazione ai clienti di generi alimentari non di propria produzione.

La garanzia opera con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa del massimale indicato sul modulo di polizza.

18. RITIRO PRODOTTI A SEGUITO DI TAMPERING

(Questa garanzia è operante solo in abbinamento alla condizione facoltativa I "31.7.9 Ritiro prodotti dal mercato" della sezione Responsabilità Civile)

La Società rimborsa fino ai limiti previsti in polizza sostenute dall'Assicurato per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Il Tampering è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da prestatori di lavoro dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta la garanzia è operante purché durante il

periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

1. si presuma con giustificato motivo (es. per rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti tale da suscitare impressione presso i consumatori o il pubblico in genere) che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
2. uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;
3. vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;
4. vi sia ordine dell'Autorità di provvedere ad un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;
5. vi sia ordine dell'Autorità di provvedere allo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'autorità sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;
6. vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

Nei casi previsti dai punti 1) e 2) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti sempre che:

7. l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori; oppure
8. l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione ad una comunicazione, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Restano operanti le esclusioni previste dall'Art. "31.7.9 Ritiro prodotti dal mercato".

L'assicurazione Tampering non è operante per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell'Assicurato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli od in associazione con altri. L'assicurazione Tampering, è operante anche per il ritiro per conto dell'Assicurato da parte di terzi di prodotti finiti nei quali i prodotti dell'Assicurato descritti in polizza siano entrati a far parte quali ingredienti o componenti, sempre che la contaminazione o alterazione dolosa riguardi gli ingredienti o componenti prodotti dell'Assicurato oppure qualora gli ingredienti o componenti prodotti dell'Assicurato siano entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (es. miscelazione, incorporazione, ecc.) sempre che le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa siano rivolte direttamente contro l'Assicurato.

L'assicurazione Tampering non è operante per il ritiro da parte di terzi qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte od indirizzate contro i clienti dell'Assicurato o verso terzi detentori del prodotto.

In caso di pluralità di sinistri:

- originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
 - effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro;
- gli stessi sono considerati "sinistro in serie" anche se manifestatisi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

In caso di "sinistro in serie", indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reale o presunte) anche per quelle manifestatisi successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIA

La presente Garanzia Aggiuntiva viene prestata con un massimale pari ad Euro 50.000 che rappresenta il massimo esborso della Società per:

- a. sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;
- b. sinistri imputabili allo stesso difetto;

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall'Assicurato nello stesso periodo.

L'assicurazione è prestata con una franchigia pari ad Euro 5.000 per sinistro.

ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione Tampering vale per i prodotti fabbricati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, consegnati nei Paesi Europei (esclusa la Russia).

PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'Assicurato e, verificata la titolarità dell'interesse assicurato e della relativa accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società della pronuncia definitiva degli arbitri.

19. RC PER COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

(Questa garanzia è operante solo in abbinamento alla sezione Responsabilità Civile)

In parziale deroga al punto a. dell'art. "33.1 Esclusioni", l'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di movimentazione, carico o scarico.

Sono comunque esclusi i danni a:

- a. cose trasportate o rimorchiate da autoveicoli e motoveicoli su aree pubbliche o a queste equiparate;
- b. cose trasportate a bordo di veicoli ferroviari, aeromobili, natanti, imbarcazioni e navi;
- c. oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere;
- d. immobili;
- e. cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria;
- f. cose movimentate, caricate o scaricate qualora il rischio assicurato riguardi l'attività di trasloco o di facchinaggio;
- g. animali.

20. SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa A "31.7.1 Agriturismo" della sezione Responsabilità Civile)

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai clienti dell'azienda agricola che svolge attività di agriturismo – fattoria didattica, in conseguenza di rapina e scippo degli effetti personali, compresi i valori, dagli stessi portati indosso all'interno dell'azienda agricola, durante il periodo di soggiorno.

La garanzia si estende ai danni da furto purché conseguenti ad infortunio o improvviso malore del Cliente.

In caso di sinistro indennizzabile verrà altresì riconosciuto, nei limiti della somma assicurata, anche il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento o duplicazione di documenti personali sottratti o danneggiati quali a titolo esemplificativo e non limitativo: passaporto, carta d'identità, patente automobilistica.

La garanzia opera a condizione che l'azienda agricola svolga l'attività di agriturismo – fattoria didattica in conformità alle leggi vigenti e che la presenza del cliente all'interno dell'azienda agricola al momento del sinistro sia provata: dalla registrazione negli appositi documenti previsti dalla legge per le attività di agriturismo – fattoria didattica; da documentazione fiscale attestante la fruizione dei servizi di agriturismo – fattoria didattica prestati dall'azienda agricola.

La Società non indennizza i danni da furto e rapina di veicoli o parti degli stessi, nonché del bagaglio e di qualsiasi oggetto ivi trovantesi.

La presente garanzia opera con il limite di indennizzo per ciascun cliente:

- di euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa;
- di euro 300 per le spese documentate necessarie al rifacimento di documenti sottratti o danneggiati, nei limiti della somma assicurata.

21. TRATTAMENTI COSMETICI ED ESTETICI CENTRO BENESSERE

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa A "31.7.1 Agriturismo" della sezione Responsabilità Civile)

A integrazione della condizione facoltativa A "31.7.1. Agriturismo" della Sezione Responsabilità Civile, si prende atto tra le parti che l'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'esercizio di centro benessere e centro SPA, limitatamente a trattamenti cosmetici ed estetici. Premesso che l'Assicurato può avvalersi, per lo svolgimento dei predetti trattamenti, anche di prestatori d'opera, professionisti e tecnici non dipendenti, si conviene che la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei predetti, sempreché abbiano comprovate capacità professionali o, ove previsto, siano regolarmente abilitati ai sensi di legge.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La presente garanzia vale per i danni:

1. originati da fatti commessi nel periodo di validità del presente contratto;
2. le cui richieste di risarcimento siano pervenute all'Assicurato e da questi comunicate alla Società entro e non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto medesimo.

Resta esclusa qualsiasi attività professionale inerente alle attività medico-sanitarie.

22. VIGILANZA MINORI

(Questa garanzia è operante solo se acquistata la condizione facoltativa A "31.7.1 Agriturismo" della sezione Responsabilità Civile)

A integrazione della condizione facoltativa A "31.7.1 Agriturismo" della Sezione Responsabilità Civile, si prende atto tra le parti che la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, connessi al servizio di sorveglianza dei minori esercitato all'interno dell'agriturismo dall'Assicurato, dai suoi familiari, dai suoi prestatori di lavoro e/o da personale temporaneo ai sensi di quanto disposto dall'art. "31.6 Personale temporaneo".

BENVENUTI IN ITALIANA

800-101313

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

benvenutitaliana@italiana.it



Mod. MULTI53111/VG



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) Tel. +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - italiana@pec.italiana.it www.italiana.it - Servizio Assistenza "Benvenuti in Italiana": 800 101313 - benvenutitaliana@italiana.it - Capitale sociale € 57.626.357,25 i.v. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale 00774430151, Partita IVA n. 11998320011 - R.E.A. Milano n. 7851 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al n. 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione e appartenente a Reale Group, iscritto al numero 006 dell'Albo delle Società Capogruppo.